



COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49

N. 49 / 17-09-2014

OGGETTO

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): INTEGRAZIONE
REGOLAMENTO.**

Il giorno diciassette del mese di settembre duemilaquattordici nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica sessione Straordinaria di Prima.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e nome	A/P
1. LUISETTO CHIARA	P
2. SEBELLIN RACHELE LUCIA	P
3. CAMPAGNOLO RAFFAELLA	P
4. FABRIS DIEGO	P
5. FAGGION MICHELE	P
6. POLONIATO DIEGO	P
7. CAVALLI FEDERICO	P
8. FIN FABRIZIO	P
9. ROSSI GALVANO	P
10. ZAMINATO REMO	P
11. BOZZETTO MANUELE	A/G
12. CARLESSO RICCARDO	P
13. ZANON PAOLO	P

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera é pubblicata all'albo comunale ove resterà per giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. N. 267/2000.

Addì _____.

II SEGRETARIO COM.LE
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE

Assiste alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE**

dott. GIUSEPPE LAVEDINI.

Il Sig. LUISETTO CHIARA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto riportato.

Relaziona l'Assessore FIN che spiega la mancanza di una specifica regolamentare che era prevista in una tabella delle aliquote. Si tratta quindi di una integrazione formale di cui dà lettura. Il regolamento è già disponibile.

CARLESSO: preannuncia voto contrario visto che era stato già votato contrario in precedenza.

ZAMINATO: conferma quanto detto nel precedente consiglio.

Non ci sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone:

- dell'IMU (imposta municipale propria)

componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- e di una componente riferita ai servizi che si articola nella:

- TASI (tributo per i servizi indivisibili)

componente relativa ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo per il servizio rifiuti)

componente relativa ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della summenzionata Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

RICHIAMATO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), il quale precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

EVIDENZIATO che la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 29/12/2013, all'art. 1 comma 707 con modifica ed integrazione al comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 30/07/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATA altresì la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/07/2014, con la quale sono state approvate le aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2014;

DATO ATTO che nel rispetto degli equilibri di bilancio il comune di Nove ha inteso introdurre a decorrere dall'anno 2014 l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il

valore di € 200,00 stabilendo le condizioni e le modalità per ottenere l'agevolazione, come in dettaglio disciplinato all'articolo 9 del regolamento IUC per la componente IMU;

CONSIDERATO che si rende necessario integrare il regolamento comunale IUC in relazione alla componente IMU, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito contenuta al summenzionato articolo 9 del succitato regolamento comunale IUC;

VALUTATO opportuno in particolare specificare che l'assimilazione in parola opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 200,00 e per una sola unità immobiliare, conformemente a quanto già deliberato nella seduta del 30/07/2014;

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale prevede che le provincie ed i comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito in Legge 29.01.2014 n° 5, trattandosi di disposizioni che hanno apportato sostanziali modifiche alla disciplina vigente;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, recante, tra l'altro, ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza locale;

TENUTO CONTO inoltre che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 1, comma 169 della Legge 27/12/2006;

RICHIAMATO il Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell'Interno, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l'anno 2014, nonché il decreto 13 febbraio 2014 che ha ulteriormente differito tale termine al 30 aprile 2014;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, con il quale per l'anno 2014 è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 tale termine è stato differito al 31 luglio 2014;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 tale termine è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, è previsto l'invio al Ministero delle Finanze delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e del regolamento IMU;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che tale adempimento avviene mediante trasmissione telematica degli atti con inserimento nel sito del Ministero, secondo le indicazioni fornite dallo stesso a tutti i comuni con nota del 28/02/2014 prot. 4033;

RICORDATO che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e del regolamento in materia di IMU decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RICORDATO che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si fa rinvio alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dalla Legge 27/12/2013, n. 147, dal D.L. 06/03/2014, n. 16 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICONOSCIUTA ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto;

VISTO lo statuto comunale vigente;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare per gli affari istituzionali;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI N. 9 favorevoli e n. 3 contrari (Zaminato, Carlesso e Zanon), legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di integrare il comma 1 dell'art. 9 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della IUC relativo alla componente IMU, come di seguito specificato:

TESTO VIGENTE	TESTO INTEGRATO
<p>1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito, dal soggetto passivo a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale a parenti ascendenti e discendenti in linea retta entro il 1° grado di parentela che la utilizzano come abitazione principale, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.</p>	<p>1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito, dal soggetto passivo a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale a parenti ascendenti e discendenti in linea retta entro il 1° grado di parentela che la utilizzano come abitazione principale, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 200,00 e per una sola unità immobiliare.</p>

2. Di precisare che al suddetto regolamento comunale per l'applicazione della IUC è apportata esclusivamente l'integrazione di cui al precedente dispositivo 1., ferma restando ogni sua altra parte.

3. Di dare atto che le integrazioni al regolamento comunale suindicato avranno efficacia con decorrenza 01/01/2014.

4. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di IUC.

5. Di delegare il Responsabile del Servizio a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto aggiornato alla luce delle integrazioni di cui al precedente dispositivo 1. al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

* * * * *

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare corso agli ulteriori adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000;

CON VOTI N. 9 favorevoli e n. 3 contrari (Zaminato, Carlesso e Zanon), legalmente espressi per alzata di mano

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs.vo 267/00.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to dott.ssa Chiara Luisetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to arch. Rachele Lucia Sebellin

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giuseppe Lavedini

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000:

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime :

PARERE in ordine alla regolarità tecnica

Favorevole

Li, 11-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. RENATO GRAZIANI

PARERE in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Li, 11-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. RENATO GRAZIANI

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo ufficio

Addi

L'INCARICATO
BORDIGNON LAURIANA

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva per decorrenza del termine il _____

Diventa esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE